

Consultazione operatori RPO

Analisi delle osservazioni ricevute

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

SOMMARIO

Contesto	3
1. Disamina osservazioni	4
1.1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento	4
1.2. Servizi per il contraente	4
1.2.1. Modalità di iscrizione nel RPO	4
1.2.2. Tecniche di identificazione	4
1.2.3. Dati contraente	5
1.2.4. Validità dei consensi	5
1.2.5. Revoca dell'iscrizione	5
1.2.6. Consensi rilasciati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali	6
1.2.7. Chiamate su richiesta del contraente	6
1.2.8. Iscrizione di default dei numeri nel RPO	6
1.3. Servizi per l'operatore	7
1.3.1. Definizione di operatore	7
1.3.2. Attivazione del nuovo RPO	7
1.3.3. Comunicazione dei call center	7
1.3.4. Procedura per la consultazione del RPO	7
1.3.5. Modalità tecniche per la consultazione del RPO	7
1.3.6. Tempistiche della consultazione del RPO	8
1.3.7. Evidenze della consultazione	8
1.3.8. Dati necessari per la verifica delle liste	8
1.3.9. Effetti dell'iscrizione	8
1.3.10. Tariffe di accesso	8
1.3.11. Obbligo di consultazione	9
1.3.12. Validità della consultazione	9
1.3.13. Cessione dei dati a terzi	10
1.3.14. Sanzioni	11
1.3.15. Ruolo dei soggetti terzi che effettuano le chiamate	11
1.3.16. Gruppo societario	11
1.3.17. Tempistiche di attuazione	12

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

CONTESTO

Nell'ambito dell'estensione del Registro pubblico delle opposizioni (RPO) ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici – in accordo all'art. 4, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 – il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) ha svolto dal 5 aprile al 6 maggio 2022 la consultazione pubblica dei principali operatori (di seguito operatori) che, in qualità di titolari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, intendono effettuare il trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti di cui all'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea.

La consultazione pubblica ha previsto:

1. La condivisione di documentazione tecnica, al fine di illustrare il funzionamento dei nuovi servizi dedicati agli operatori;
2. La raccolta tramite un web form dei nuovi dati previsionali di utilizzo del nuovo Registro pubblico delle opposizioni.

Per quanto riguarda il punto 1, gli operatori e le associazioni di categoria hanno inviato quindici contributi. Mentre le osservazioni tecnico-operative possono trovare una risposta nell'analisi delle funzionalità, alcune questioni riguardanti interpretazioni degli obblighi normativi necessiteranno di un parere formale da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, riferendosi prettamente a tematiche di sua competenza.

Nel presente documento sono pertanto analizzati (in forma anonima) i contributi forniti dagli operatori in merito alle tematiche di cui al punto 1, rappresentati dai seguenti soggetti:

1. ABI;
2. ASSEPRIM, ASSOCALL e ASSOCONTACT (contributo congiunto);
3. ASSIRM;
4. DMA ITALIA;
5. DPO innovation;
6. Edison Energia;
7. Enel Italia;
8. Energia Libera;
9. Fastweb;
10. Hera Comm;
11. Netcomm;
12. Sky;
13. Supermoney;
14. TIM;
15. Tiscali;
16. Vodafone Italia;
17. Wind Tre SpA.

Con riferimento ai dati comunicati dagli operatori inerenti alle richieste di verifica che saranno sottoposte al nuovo RPO (vedi punto 2), tali informazioni – di carattere riservato – saranno utilizzate dal MiSE per individuare la strategia tariffaria per l'accesso al servizio più idonea alle nuove volumetrie. Pertanto, non saranno analizzati nel presente documento.

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

1. DISAMINA OSSERVAZIONI

1.1. Ambito di applicazione e finalità del trattamento

Per quanto riguarda le finalità del trattamento che necessitano della consultazione preventiva del RPO, il D.P.R. n. 26/2022, in accordo alla legge n. 5/2018, ricomprende l'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o il compimento di ricerche di mercato.

Un soggetto partecipante ha ritenuto impropria l'associazione delle ricerche di mercato alle altre finalità di trattamento. A tal proposito occorre ricordare che tali finalità sono state individuate dal legislatore nella legge n. 5/2018 e, peraltro, sono definite allo stesso modo anche nel D.P.R. n. 178/2010 nonché nel D. Lgs. 196/2003. Per poter escludere le ricerche di mercato tra le finalità di trattamento che necessitano della verifica con il RPO sarebbero pertanto necessarie modifiche alla normativa sopra citata prima di modificare il D.P.R. n. 26/2022.

Un partecipante ha chiesto cosa si intenda con le diverse finalità indicate nel D.P.R. n. 26/2022: *“per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità”*. Si evidenzia che tali finalità sono le medesime in essere dall'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (cfr. art. 130, comma 1). Inoltre, in accordo a quanto richiesto dalle Commissioni Parlamentari competenti, per identificare meglio le finalità del trattamento è stata aggiunta nel D.P.R. n. 26/2022 la definizione di *“materiale pubblicitario”*.

Un partecipante ha chiesto se le ricerche di mercato ad uso interno con propri clienti siano comprese nella sopra indicata previsione normativa. Su tale tematica, relativa all'interpretazione della legge n. 5/2018, pare opportuno un parere formale da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1.2. Servizi per il contraente

1.2.1. Modalità di iscrizione nel RPO

Le modalità previste dal D.P.R. n. 26/2022 per l'iscrizione, il rinnovo e la revoca dell'opposizione del contraente di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del citato D.P.R. sono le seguenti: telefono, sito web ed email.

Per quanto riguarda il numero di telefono e l'indirizzo email a cui inviare le richieste, tali informazioni saranno rese pubbliche al momento dell'avvio del nuovo servizio.

1.2.2. Tecniche di identificazione

Con riferimento alle tecniche di identificazione del contraente telefonico, si riporta che nel nuovo contesto il gestore del RPO non disporrà delle informazioni circa gli intestatari delle numerazioni cellulari non presenti negli elenchi telefonici pubblici (circa 78 milioni).

Si precisa che, al fine di evitare comportamenti fraudolenti, in fase di iscrizione il contraente – intestatario della numerazione interessata – sarà tenuto a dimostrare la disponibilità dell'utenza telefonica. In assenza di tale operazione la richiesta non sarà presa in carico. Saranno previste, inoltre, misure di sicurezza volte a impedire un numero di richieste anomalo da parte dello stesso soggetto in un determinato intervallo temporale.

In aggiunta, attraverso il canale web il contraente telefonico potrà identificarsi tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE).

La diversa natura e la disomogeneità dei canali individuati per l'iscrizione del contraente (web, telefono, email) non consentono l'equiparazione a tecniche di identificazione all'accesso pari a SPID e CIE per tutti i canali.

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

Peraltro, si evidenzia che essendo il servizio gestito da un soggetto terzo privato, gli obblighi per l'accesso ai servizi online previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) sono quelli relativi per i gestori di servizi pubblici. Per tali soggetti è previsto l'obbligo di offrire SPID e CIE come modalità di identificazione ma non è previsto il loro esclusivo utilizzo.

I contraenti che intenderanno identificarsi tramite SPID e CIE potranno gestire la propria iscrizione al RPO in maniera semplificata senza necessità di utilizzare il Codice Registro¹ (associato alla numerazione in fase di iscrizione).

1.2.3. Dati contraente

Riguardo ai cambi di residenza, occorre evidenziare che l'operatore deve far riferimento all'indirizzo associato alla numerazione per cui intende conoscere lo stato dell'iscrizione al RPO postale.

Per quanto riguarda i cambi di intestatario delle numerazioni, che il gestore del RPO non può conoscere con riferimento alle utenze cellulari (circa 78 milioni), è stato previsto di applicare per tutti i numeri lo stesso principio, ovvero quello di lasciare al contraente la facoltà di gestire l'iscrizione della numerazione nel RPO. Peraltro, l'eventuale iscrizione di una numerazione da parte del precedente intestatario non produce effetti, in termini di annullamento dei consensi, sul nuovo contraente (essendo stati rilasciati, nel caso, successivamente alla precedente iscrizione). Inoltre, l'attribuzione di una numerazione già assegnata in precedenza potrebbe comunque portare alla ricezione di chiamate autorizzate dal precedente intestatario. Al fine di informare i contraenti dei propri diritti, in caso di riassegnazione di una numerazione, potrebbero essere i gestore telefonici a comunicare al contraente di verificare lo stato dell'iscrizione nel RPO, in modo che l'utente possa cancellarsi qualora il numero sia già iscritto e non intendesse avvalersi delle tutele del RPO.

1.2.4. Validità dei consensi

Alla luce di alcune osservazioni ricevute, si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 5/2018 è valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dal contraente telefonico, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel RPO. Allo stesso tempo, con l'iscrizione o il rinnovo della stessa sono revocati tutti i consensi rilasciati in precedenza che autorizzino il trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018.

1.2.5. Revoca dell'iscrizione

Con riferimento agli effetti della revoca, si specifica che – come indicato peraltro dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – i consensi annullati con l'iscrizione nel RPO non tornano validi a seguito dell'eventuale revoca dell'opposizione nei confronti di uno specifico soggetto. Il concetto di "riviviscenza" dei consensi in caso di revoca selettiva fu discusso nella fase iniziale di redazione del D.P.R. n. 26/2022, durante le quali si convenne nel mantenere annullati i consensi revocati all'atto dell'iscrizione.

Si evidenzia che in fase di consultazione del RPO da parte di un operatore con riferimento a una numerazione che ha espresso una revoca selettiva dell'opposizione nei suoi confronti, il risultato della verifica restituirebbe la numerazione come non iscritta al RPO oltre all'eventuale data di annullamento dei consensi.

¹ Per poter gestire l'iscrizione tramite sito web (senza l'utilizzo di SPID o CIE) ed email è necessario indicare il numero interessato e il Codice Registro (codice numerico) comunicato in fase di iscrizione.

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

Alla luce della richiesta di un partecipante, si precisa che la funzione di revoca selettiva non può essere messa a disposizione del contraente in fase di iscrizione, in quanto – come fatto notare dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei propri pareri sullo schema di D.P.R. – si tratta di una revoca dell'opposizione, pertanto successiva a una precedente iscrizione, la quale produce effetti su tutti i consensi rilasciati in precedenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018.

Alcuni partecipanti hanno suggerito l'introduzione di semplificazioni per il contraente per l'espressione della revoca selettiva nei confronti degli operatori. Fermo restando che la revoca selettiva deve essere espressa con riguardo a specifici operatori, si potranno valutare modalità tecniche per agevolare la ricerca degli operatori da parte del contraente.

Le numerazioni telefoniche e gli indirizzi postali per cui è stata espressa la revoca selettiva non possono essere messi a disposizione (gratuitamente) dell'operatore interessato, come richiesto da un partecipante, in quanto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 26/2022 esclude che l'operatore possa estrarre i dati presenti nel RPO. Pertanto, qualora un contraente abbia espresso una revoca selettiva nei confronti di uno specifico operatore, quando quest'ultimo interrogherà il RPO per la numerazione indicata otterrà come esito che l'utenza non è iscritta nel RPO.

1.2.6. Consensi rilasciati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali

Alcuni partecipanti hanno chiesto chiarimenti in merito ai consensi rilasciati per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato che nonostante l'iscrizione non vengono revocati, ovvero quelli di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018 (ultimo periodo). A tal riguardo, alla luce anche dei lavori parlamentari tale eccezione sembrerebbe far riferimento a contratti di fornitura relativi a prestazioni periodiche o continuative. Alla luce delle segnalazioni ricevute in merito, su tale aspetto pare opportuno un parere formale da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di chiarire se i contratti di durata istantanea, ad es. per la compravendita di beni, siano esclusi da tale eccezione.

1.2.7. Chiamate su richiesta del contraente

Alcuni partecipanti hanno chiesto chiarimenti in merito ad alcune pratiche operative, *cd. lead generation*, in cui il consumatore chiede all'operatore di essere contatto. In tale scenario, alcuni soggetti hanno chiesto la deroga alla consultazione del RPO, qualora la chiamata avvenga in un tempo ravvicinato rispetto alla richiesta di contatto. I partecipanti hanno proposto termini differenti dell'intervallo intercorrente tra la richiesta di contatto e l'effettuazione della chiamata ai fini della deroga della consultazione del RPO: dall'arco della giornata a 24/72 ore fino a 15 giorni. Dalla lettura testuale della legge n. 5/2018 non sembrerebbero esserci esenzioni temporali per la verifica dei contatti. In ogni caso, su tale aspetto pare opportuno un parere formale da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1.2.8. Iscrizione di default dei numeri nel RPO

Con riferimento all'iscrizione di default nel RPO – nel caso di numeri già iscritti al momento dell'attivazione del nuovo servizio e di numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici – si precisa che come chiarito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali la revoca del consenso, al pari del suo rilascio, deve essere esercitata mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di revocare il precedente consenso.

Per tale ragione le iscrizioni di default nei casi sopra menzionati, in cui non è previsto il coinvolgimento del contraente telefonico, non producono effetti sulla revoca dei consensi. Per tali numerazioni varrà quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 5/2018, ovvero che sono vietati la comunicazione a terzi, il

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

trasferimento e la diffusione di dati personali dei contraenti telefonici iscritti nel RPO da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

1.3. Servizi per l'operatore

1.3.1. Definizione di operatore

Si chiarisce che l'obbligo di registrazione presso il RPO è in capo al titolare del trattamento dei dati personali. Tale soggetto assume gli obblighi derivanti dalle condizioni generali di contratto per l'accesso al RPO da parte degli operatori. A titolo esemplificativo e non esaustivo tale soggetto potrebbe essere il committente della campagna o il *list provider*.

1.3.2. Attivazione del nuovo RPO

Al momento dell'avvio del nuovo RPO le funzionalità del precedente sistema saranno dismesse e sostituite dalle nuove.

Gli operatori già iscritti al RPO al momento dell'avvio del nuovo servizio non dovranno registrarsi nuovamente. Non sarà necessario, pertanto, delegare di nuovo i referenti tecnici e amministrativi.

I certificati digitali individuali attualmente in uso per l'accesso al RPO tramite web saranno validi anche per il nuovo servizio. Il certificato digitale richiesto si riferisce alla persona fisica e non alla società. In alternativa ai certificati digitali individuali sarà comunque possibile utilizzare i seguenti sistemi di identificazione: SPID e CIE.

1.3.3. Comunicazione dei call center

In fase di registrazione al RPO in caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l'Operatore dovrà fornire i dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti. Si precisa che uno stesso soggetto può essere dichiarato da più operatori.

In fase di dichiarazione dei call center si potrà valutare l'opportunità di chiedere per tali soggetti l'identificativo dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1.3.4. Procedura per la consultazione del RPO

L'operatore sia in fase di registrazione sia successivamente può nominare fino a cinque referenti tecnici, i quali hanno il compito della gestione dell'invio e della ricezione delle liste di contatti con il RPO. Fermo restando gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, tali referenti possono non essere dipendenti del soggetto iscritto, ma di una terza parte (ad es. un call center esterno).

Uno stesso soggetto può essere nominato come *referente tecnico* e *referente amministrativo* da più operatori, purché sia dichiarato per tale utente un indirizzo email/PEC differente. Un operatore può indicare la stessa persona come *referente tecnico* e come *referente amministrativo* (con lo stesso indirizzo email/PEC), che avrà profili distinti.

1.3.5. Modalità tecniche per la consultazione del RPO

Alcuni partecipanti hanno sollevato dubbi in merito alla sicurezza dell'invio delle liste da verificare tramite posta elettronica certificata (PEC). Fermo restando la previsione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 26/2022, che stabilisce che le liste di contatto possano essere messe a disposizione dell'operatore tramite posta elettronica o sito web, con riferimento alla sicurezza delle comunicazioni PEC si rimanda alle regole tecniche dell'AgID.

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

Per quanto riguarda la sicurezza del canale web, si riporta che per l'accesso sarà necessario l'utilizzo di una delle seguenti modalità di identificazione: SPID, CIE, CNS oppure certificato digitale individuale.

Inoltre, si evidenzia che per il principio di minimizzazione dei dati personali le liste sottoposte a verifica contengono solo i numeri di telefono senza i dati degli intestatari.

1.3.6. Tempistiche della consultazione del RPO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 26/2022 il gestore del RPO dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Il gestore del servizio ha sempre interpretato tale vincolo nella maniera più stringente, restituendo entro ventiquattro ore le liste agli operatori.

1.3.7. Evidenze della consultazione

Un soggetto ha chiesto quali evidenze siano disponibili a seguito della consultazione del RPO. In caso di sottomissione della lista tramite posta elettronica certificata la validità di utilizzo ha inizio con la ricezione del messaggio PEC contenente la lista aggiornata (firmata digitalmente dal gestore del RPO). In caso di invio della lista tramite web, l'operatore riceve insieme alla lista aggiornata una notifica firmata digitalmente dal gestore del RPO contenente la data di restituzione e l'*hash* della lista consegnata.

1.3.8. Dati necessari per la verifica delle liste

Per quanto riguarda l'opposizione alle comunicazioni commerciali tramite posta, il servizio è riservato ai soli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici. Al fine di minimizzare l'utilizzo dei dati personali nonché rendere più efficace il confronto tra dati, in analogia a quanto avviene per il confronto con il RPO telefonico anche per quello postale viene utilizzato come chiave di *match* il numero di telefono associato negli elenchi pubblici. Tale impostazione è attuata dal 2019, quando è stato attivato il servizio di aggiornamento degli elenchi con il RPO postale.

1.3.9. Effetti dell'iscrizione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 1, comma 7, della legge n. 5/2018 e in particolare all'inciso "*non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento*", un partecipante ha chiesto di chiarire se l'eccezione si riferisca all'utilizzo delle numerazioni da parte dell'operatore per proprie finalità di comunicazione commerciale e quindi di chiarire se il concetto di comunicazione sia utilizzato in modo estensivo per comprendere anche la trasmissione del dato ad un soggetto responsabile del trattamento o contitolare del trattamento. Su tale tematica, relativa all'interpretazione della legge n. 5/2018, pare opportuno un parere formale da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1.3.10. Tariffe di accesso

Con riferimento alle tariffe di accesso sono stati forniti diversi contributi, volti ad evidenziare l'opportunità che i costi per consultare il RPO non impattino eccessivamente sulla catena del valore delle operazioni di marketing diretto. Alcuni soggetti hanno proposto l'adozione di un costo forfettario del servizio, attualmente basato su un modello tariffario a consumo.

Allo stesso tempo, giova ricordare che tali tariffe di accesso al servizio sono individuate dal MiSE sulla base dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione sostenuti dal gestore del RPO e sulla quantità di consultazioni sottoposte a verifica da parte degli operatori. A seguito anche delle nuove stime previsionali fornite dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica, il MiSE potrà valutare l'opportunità di rivedere l'attuale impianto tariffario.

In merito al soggetto che debba farsi carico del pagamento del servizio è opportuno ricordare che l'obbligo di iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni è in capo all'operatore di cui all'art. 1, comma 1, lett. c),

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

pertanto il titolare del trattamento dei dati personali delle liste di contatto.

Alcune proposte ricevute, tra cui quella di rendere gratuite le consultazioni dei numeri non pubblicati negli elenchi di contraenti e quella di far pagare solo le numerazioni/indirizzi risultanti effettivamente presenti nel RPO, non paiono perseguibili in termini rispettivamente di corretta ripartizione dei costi (alcuni operatori utilizzerebbero il sistema gratuitamente, mentre altri si farebbero carico anche dei costi del servizio per tali soggetti) e di modalità operativa (ogni numero sottoposto viene verificato).

Attualmente le verifiche acquistate consentono la consultazione sia del RPO telefonico sia di quello postale, agevolando l'operatività dei soggetti che attuano entrambi i tipi di attività e garantendo la ripartizione dei costi di esercizio tra tutti gli operatori iscritti.

Un partecipante ha chiesto se i crediti di verifiche in carico agli operatori già iscritti potranno essere utilizzati anche con il nuovo servizio. Tale aspetto potrà essere chiarito prima dell'avvio del nuovo servizio con il decreto tariffe.

1.3.11. Obbligo di consultazione

Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'obbligo di consultazione mensile di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 26/2022, in particolare se sussista anche in assenza di campagne promozionali o trattamenti dei dati. Dalla lettura dell'art. 1, comma 12, della legge n. 5/2018, che si riporta di seguito per convenienza, pare che l'obbligo di consultazione sia almeno mensile: *“Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste”*.

In merito all'onere di consultazione mensile e quello connesso alle nuove campagne è stato chiesto se le due previsioni siano alternative o cumulative. Inoltre sono stati chiarimenti in merito al concetto di “campagna promozionale”, in particolare indicando quali elementi rendano nuova una campagna promozionale e facciano così sorgere un nuovo obbligo di consultazione (se, ad esempio, il mero cambio di prodotto/servizio offerto sia idoneo a rendere nuova la campagna promozionale o se invece debbano essere presi in considerazione ulteriori parametri come le modalità di promozione, il settore merceologico di riferimento a cui appartiene il prodotto/servizio offerto, etc.).

Sulle tematiche sopra esposte in merito all'obbligo di consultazione del RPO – che hanno peraltro impatto sul numero di consultazioni annuali e di conseguenza sull'individuazione delle tariffe di accesso – pare opportuno un parere formale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al fine di chiarire i dubbi emersi.

Alcuni partecipanti hanno chiesto indicazioni su come conciliare l'obbligo di consultazione mensile con i tempi di validità delle liste restituite (quindici o trenta giorni a seconda del RPO interrogato). A tal proposito, qualora un operatore intendesse trattare le numerazioni o gli indirizzi relativi a una lista di contatti oltre il tempo di validità dovrà sottoporre nuovamente a verifica le numerazioni da contattare, al fine di verificare che nel frattempo non sia cambiato lo stato dell'iscrizione delle utenze interessate.

1.3.12. Validità della consultazione

Tra le osservazioni ricevute è stato proposto di estendere la validità delle liste restituite a seguito della consultazione del RPO telefonico – da quindici a trenta giorni – e postale – da trenta a novanta giorni.

A tal proposito, si evidenzia che nella fase di emanazione del D.P.R. n. 149/2018, che ha esteso il RPO alla posta cartacea, il MiSE tenne conto della diversa gestione operativa tra il canale telefonico e quello postale,

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

prevedendo due termini distinti per il RPO telefonico e quello postale (rispettivamente quindici e trenta giorni). I periodi di validità sono stati individuati tenendo in considerazione, peraltro, il diritto del contraente di rendere efficace l'espressione del diritto di opposizione in un tempo ragionevole.

A seguito dei chiarimenti richiesti, si specifica che i termini di validità delle liste restituite agli operatori sono espressi in giorni solari (non in giorni lavorativi).

Per quanto riguarda la consultazione del RPO postale si chiarisce che il termine di trenta giorni di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 26/2022 fa riferimento al momento in cui avviene la consegna della corrispondenza presso l'ufficio postale/società di spedizione.

1.3.13. Cessione dei dati a terzi

Un partecipante ha chiesto di valutare la deroga all'obbligo di verifica in caso di trasferimento della lista da un titolare a un altro nell'ambito dei quindici giorni di validità della stessa, asserendo che la consultazione del RPO darebbe identico risultato rispetto alla verifica effettuata dal cedente. Su tale aspetto occorre precisare che alla luce della revoca selettiva l'esito delle verifiche con il RPO potrebbe cambiare a seconda del soggetto che effettua il confronto. Per tale ragione durante la validità della lista il titolare può effettuare i trattamenti per cui è legittimato, ma in caso di cessione a terzi l'acquirente, prima del contatto telefonico, dovrebbe rispettare a sua volta gli obblighi di consultazione del RPO, effettuando una nuova verifica.

Un partecipante ha chiesto chiarimenti su una tematica simile, riguardante il caso di rapporto di cd. "licenza liste" intercorrente tra due operatori posti in piano di titolarità autonoma del relativo trattamento. In particolare, nell'ipotesi in cui il titolare licenziante effettui la verifica con il RPO per poi trasmettere la lista al licenziatario (secondo titolare autonomo). Il partecipante chiede se quest'ultimo soggetto abbia l'obbligo di consultare nuovamente il RPO. Su tale aspetto, così come sul precedente, pare opportuno un parere formale da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Un soggetto ha sollevato dei dubbi in merito all'inciso riportato nell'art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018 riguardo alla preclusione dell'uso *"delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati"*, chiedendo di specificare il perimetro della cessione a terzi e se nella definizione di terzi siano compresi solo i soggetti che, a fronte della cessione, tratterebbero i dati per fini propri in qualità di titolare autonomo o, invece, qualsiasi soggetto esterno all'organizzazione aziendale del titolare del trattamento, a prescindere da quale ruolo ricopra in materia di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016. Sul medesimo tema un partecipante chiede in che modo il titolare cedente dovrebbe farsi parte attiva rispetto all'utilizzo dei dati da parte dei terzi e se il parametro di diligenza richiesta possa ritenersi integrato nel caso in cui il cedente comunichi l'avvenuta opposizione al cessionario. Inoltre, se il cessionario e il cedente rispondano in solido in caso di violazioni. In risposta ai dubbi sollevati si specifica che l'art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018 fa riferimento alla decadenza della validità dei consensi a seguito dell'iscrizione nel RPO. La finalità del legislatore pare quella di non considerare più validi i consensi per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato rilasciati prima dell'iscrizione nel RPO, fermo restando la deroga prevista dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018. È opportuno evidenziare, inoltre, che i soggetti terzi che avessero acquisito una lista di numeri cd. consensati dovrebbero in ogni caso consultare il RPO prima del contatto e, in seguito alla risposta del gestore del servizio, non potrebbero chiamare gli utenti qualora la data di raccolta dei consensi fosse precedente all'eventuale iscrizione. In ogni modo, essendo la questione prettamente relativa al trattamento dei dati personali pare opportuno un parere formale da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

Un soggetto ha chiesto degli esempi guida in merito alle “procedure semplificate” per l’esercizio della revoca dei consensi, in caso di autorizzazioni rilasciate nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi. Trattandosi anche in questo caso di un argomento relativo al trattamento dei dati personali, pare opportuno un parere formale del Garante per la protezione dei dati personali.

Un partecipante ha chiesto chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 5/2018 in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche. In particolare, quale sia il parametro guida nel giudizio di terzietà di un soggetto e se in tale definizione rientrino solo i soggetti che, a fronte della cessione, tratterebbero i dati per fini propri in qualità di titolare autonomo. Inoltre, è stato chiesto di specificare le modalità con cui l’operatore, in qualità di titolare che cede i dati, debba comunicare agli interessati la cessione, in particolare se possa essere fornita una informativa sul sito internet dell’operatore/titolare cedente e con quali modalità e tempistiche. Infine, è stato chiesto di specificare se persista il dovere di informativa anche a carico del cessionario e se una informativa completa da parte di quest’ultimo (informativa che individui anche il soggetto cedente) possa sopperire al dovere indicato a carico del titolare cedente. Pare opportuno, trattandosi di questioni strettamente correlate al trattamento dei dati personali, un parere formale da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

1.3.14. Sanzioni

Con riferimento all’art. 1, comma 9, della legge n. 5/2018 è stato chiesto di specificare cosa si intenda con l’espressione “reiterazione” della condotta. In particolare, chiarendo se la reiterazione si verifichi solo dopo aver ricevuto una sanzione amministrativa per una condotta illegittima e questa venga reiterata o se invece si riferisca ad ipotesi di cumulo di condotte non ancora sanzionate.

È stato chiesto inoltre di specificare le modalità con cui l’operatore venga a conoscenza della segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali e quindi come sia garantito il diritto di difesa in tali ipotesi. Infine, quando debba intendersi violato l’art. 1, comma 7, della legge n. 5/2018 e quali sono gli ambiti di discrezionalità entro i quali il Garante per la protezione dei dati personali possa procedere alla segnalazione.

Tutte le questioni sollevate in merito alle sanzioni fanno riferimento a tematiche di competenza del Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, pare opportuno un approfondimento di tale Autorità sui dubbi sollevati.

Con riferimento alle sanzioni previste in caso di violazione del diritto di opposizione, si rimanda all’art. 166, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003.

1.3.15. Ruolo dei soggetti terzi che effettuano le chiamate

Alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n. 5/2018 in merito alla responsabilità in solido delle violazioni delle disposizioni della medesima legge in capo al titolare del trattamento nel caso di affidamento a terzi dell’attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche, è stato chiesto se questa previsione indichi la necessità o possibilità che i terzi a cui l’attività di promozione viene esternalizzata siano, o comunque possano essere, considerati contitolari del trattamento dei dati connessi al marketing tramite chiamate e in quali casi. Su tale tematica pare opportuno un approfondimento del Garante per la protezione dei dati personali.

1.3.16. Gruppo societario

Un partecipante ha chiesto se sia possibile in caso di appartenenza di un operatore a un gruppo societario effettuare un’iscrizione di gruppo al RPO. In tale scenario pare opportuno richiamare la definizione di operatore, ovvero di titolare del trattamento dei dati personali. Di conseguenza, l’iscrizione di un gruppo

Consultazione operatori RPO Analisi delle osservazioni ricevute

societario al PRO è consentita purché tale soggetto sia il titolare del trattamento.

1.3.17. Tempistiche di attuazione

Durante la consultazione è stato chiesto di valutare l'introduzione di un periodo – almeno semestrale – del cosiddetto “*grace period*” per consentire agli operatori di implementare i nuovi sistemi, nonché di intervenire su eventuali criticità che dovessero sorgere in fase di test tecnici. La legge n. 5/2018 e il D.P.R. n. 26/2022 sono chiari in merito all'applicazione delle nuove norme, prevedendone il rispetto non appena sarà attivato il nuovo servizio.